Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 11 maggio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

1968

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. **1505**.

Istituzione di un istituto d'arte in Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Ritenuta l'opportunità di istituire in Potenza un istituto d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1966 è istituito in Potenza un istituto d'arte con le sezioni di « Arte del tessuto » e di « Disegnatori di architettura e arredamento », del quale sono approvati la pianta organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento dell'istituto di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 66.000.000. La spesa graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 33. — GRECO

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Potenza

Sezioni Arte del tessuto; Disegnatori di architettura e arredamento

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi con l'obbligo di completare lo orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con lo obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
8. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
9. Plastica	1	—	In tutte le classi
10. Arte del tessuto con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
11. Disegno di architettura e arredamento con la direzione dei relativi laboratori	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Tecnologia per il tessuto	—	1	—
13. Tecnologia per il disegno di architettura e arredamento	—	1	—
14. Insegnante d'arte applicata per la tessitura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante d'arte applicata per la stampa dei tessuti	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16 Insegnante d'arte applicata per il tappeto	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17 Insegnante d'arte applicata per la modellistica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18 Insegnante d'arte applicata per la arte muraria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19 Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
20 Insegnante d'arte applicata per le applicazioni metalliche	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
21 Segretario economo	1	—	—
22 Applicati di segreteria	2	—	—
23 B delli	4	—	—

N. B — Gli insegnamenti di tecnologia da affidare per incarico si impartiscono in ragione di 3 ore settimanali per ciascuna sezione.

I *titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo* di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'istituto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Statuto dell'Istituto d'arte di Potenza

Art. 1.

L'istituto d'arte di Potenza è composto delle sezioni di « Arte del tessuto » e di « Disegnatori di architettura e arredamento ».

Art. 2.

L'istituto è amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del comune;

c) il direttore dell'istituto;

d) un insegnante eletto dal collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto.

Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del consiglio d'amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il consiglio d'amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'istituto.

Il servizio di cassa dell'istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. Lo istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dallo istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dall'istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore o dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'istituto è un direttore il quale sovrintende allo andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

LEGGE 18 marzo 1968, n. 582.

Approvazione ed esecuzione degli emendamenti allo statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottati dalla XIV sessione dell'assemblea generale il 16 giugno 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvati gli emendamenti agli articoli 5, 16 e 18 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottati dalla XIV sessione dell'assemblea generale il 16 giugno 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro en-

trata in vigore, in conformità all'articolo 19 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, reso esecutivo con legge 14 aprile 1957, n. 364.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1968

SARAGAT

MORO — FANFANI — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Emendamenti agli articoli 5, 16 e 18 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottati dalla XIV sessione dell'assemblea generale.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale,

Ayant pris connaissance du Rapport et des Recommandations de la Commission spéciale chargée d'examiner les problèmes financiers de l'Institut, nommée par elle à sa 13ème session (Résolution n° 1);

Ayant vivement félicité et remercié la Commission Spéciale et son Président, M. le Conseiller Hon. E.B.C. Howard, M.V.O., pour leur remarquable travail;

Considérant les recommandations de la Commission concernant le Budget et le Fonds de roulement, contenues dans son Rapport précité (par. 6, lettres A et B);

Considérant les deux solutions présentées sous la forme d'une alternative par la Commission dans son Rapport (par. 6, lettre C), en vue d'assurer une distribution plus équitable des dépenses de l'Institut entre les Etats membres, par la voie d'amendements au Statut Organique; et

Considérant les propositions d'amendements au Statut Organique correspondant aux deux solutions susvisees, contenues dans l'Annexe 3 dudit Rapport de la Commission;

décide

1) d'amender le Statut Organique conformément aux recommandations concernant le Budget et le Fonds de roulement contenues dans le par. 6, sous les lettres A et B du Rapport de la Commission spéciale et conformément à la solution n° 2 relative au système de contribution visée dans le par. 6, sous la lettre C (II) dudit Rapport; et

2) d'adopter, en les amendant, les textes proposés, sous la solution n° 2, dans l'Annexe 3 dudit Rapport comme amendements aux articles 5, 16 et 18 du Statut Organique, dont le texte nouveau, ainsi amendé, sera, respectivement:

Article 5

L'Assemblée Générale se compose d'un représentant de chaque Gouvernement participant. Les Gouvernements autres que le Gouvernement italien y seront représentés par leurs agents diplomatiques auprès du Gouvernement italien ou leurs délégués.

L'Assemblée se réunit a Rome en session ordinaire au moins une fois par an, sur convocation du Président.

Tous les trois ans, elle approuve le programme des travaux de l'Institut, sur la proposition du Conseil de Direction, et, conformément au paragraphe 4 de l'article 16, revoit, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, le cas échéant, les résolutions prises en vertu du paragraphe 3 dudit article 16.

Article 16

1. Les dépenses annuelles relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'Institut seront couvertes par les recettes inscrites au budget de l'Institut, qui comprendront notamment la contribution ordinaire de base du Gouvernement italien promoteur, que celui-ci déclare fixer à la somme de 60 millions de lires italiennes par an, et les contributions ordinaires annuelles des autres Gouvernements participants.

2. Aux fins de la répartition de la quote-part des dépenses annuelles non couvertes par la contribution ordinaire du Gouvernement italien ou par des recettes provenant d'autres sources, entre les autres Gouvernements participants, ces derniers seront divisés en catégories. A chaque catégorie correspondra un certain nombre d'unités.

3. Le nombre des catégories, le nombre d'unités correspondant à chaque catégorie, le montant de chaque unité, ainsi que le classement de chaque Gouvernement dans une catégorie seront fixés par une résolution de l'Assemblée Générale prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sur proposition d'une Commission nommée par l'Assemblée. Dans ce classement, l'Assemblée tiendra compte, parmi d'autres considérations, du revenu national du pays représenté.

4. Les décisions prises par l'Assemblée Générale en vertu du paragraphe 3 du présent article pourront être révisées tous les trois ans par une résolution nouvelle de l'Assemblée Générale, prise à la même majorité des deux tiers des membres présents et votants, à l'occasion de sa décision visée à l'alinéa 3 de l'article 5.

5. Les résolutions de l'Assemblée Générale prises en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article seront notifiées par le Gouvernement italien à chaque Gouvernement participant.

6. Dans le délai d'un an à dater de la notification visée au paragraphe 5 du présent article, chaque Gouvernement participant aura la faculté de faire valoir ses réclamations contre les résolutions relatives à son classement, à la prochaine session de l'Assemblée Générale. Celle-ci devra se prononcer par une résolution prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, qui sera notifiée par le Gouvernement italien au Gouvernement participant intéressé. Ce même Gouvernement aura toutefois la faculté de dénoncer son adhésion à l'Institut, en suivant la procédure prévue à l'alinéa 3 de l'article 19.

7. Les Gouvernements participants en retard de plus de deux ans dans le versement de leur contribution, perdent le droit de vote au sein de l'Assemblée Générale jusqu'à la régularisation de leur position.

8. Les locaux nécessaires au fonctionnement des services de l'Institut sont mis à sa disposition par le Gouvernement italien.

9. Il est créé un Fonds de roulement de l'Institut ayant pour but de faire face aux dépenses courantes, en attendant l'encaissement des contributions dues par les Gouvernements participants, ainsi qu'aux dépenses imprévues.

10. Les règles relatives au Fonds de roulement feront partie du Règlement de l'Institut. Elles seront adoptées et modifiées par l'Assemblée Générale à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

Article 18

L'engagement du Gouvernement italien concernant la subvention annuelle et les locaux de l'Institut dont il est question à l'article 16, est stipulé pour une durée de six ans. Il continuera à être en vigueur pour une nouvelle période de six ans, si le Gouvernement italien n'a pas notifié aux autres Gouvernements participants son intention d'en faire cesser les effets, deux ans au moins avant la fin de la période en cours. En pareil cas, l'Assemblée Générale sera convoquée par le Président, au besoin en session extraordinaire.

Il appartiendra à l'Assemblée Générale, au cas où elle déciderait la suppression de l'Institut, de prendre, sans préjudice des dispositions du Statut et du Règlement relatives au Fonds de roulement, toute mesure utile concernant les propriétés acquises par l'Institut au cours de son fonctionnement et notamment les archives et collections de documents et livres ou périodiques.

Il est toutefois entendu qu'en pareil cas les terrains, bâtiments et objets mobiliers mis à la disposition de l'Institut par le Gouvernement italien feront retour à ce dernier.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

LEGGE 2 aprile 1968, n. **583**.

Provvedimenti per la sistemazione della città di Loreto in considerazione della importanza religiosa, artistica e turistica, nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel comune di Loreto sono eseguiti a carico dello Stato:

a) il restauro e il consolidamento delle opere monumentali e d'arte;

b) la sistemazione delle strade di accesso al Santuario e della piazza antistante.

Art. 2.

Per le espropriazioni che si rendessero necessarie al fine di valorizzare singoli monumenti o chiese di particolare importanza, potrà essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al successivo articolo 8.

Le espropriazioni e le demolizioni necessarie per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 saranno tutte a carico dello Stato.

Art. 3.

Entro il primo trimestre di ogni anno il comune propone al Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche un programma delle opere da eseguire nell'esercizio successivo. Il primo programma sarà esposto entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il provveditore, su conforme parere del sovrintendente ai monumenti, comunica, entro i succesivi tre mesi, le sue decisioni e, con suo decreto, approva il programma con le modificazioni del caso.

L'approvazione suddetta equivale, ove occorra, a dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita appartamenti od occupa locali adibiti ad uso diverso da abitazione, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza amministrativa e con la procedura prevista dall'articolo 153 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, assegnando agli sfrattati alloggi o locali idonei di nuova costruzione o ricavati dal restauro di vecchi edifici.

Quanto alla misura del canone, resta ferma, per i casi di cui al comma precedente, la disposizione dello articolo 10, secondo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, e seguenti.

Art. 5.

Il comune di Loreto è autorizzato a comprendere, nei suoi piani particolareggiati di cui all'articolo 3 della presente legge, anche l'espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alle espropriazioni di cui sopra, il comune deve darne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato, qualora l'area non debba rimanere scoperta, se intendono, o meno, essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulle loro proprietà, singolarmente, se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano regolatore e dei piani particolareggiati ed ai regolamenti vigenti del comune.

Il comune dovrà, altresì, notificare ai rispettivi proprietari quali aree verranno assoggettate al vincolo di impedita costruzione. Per tale vincolo sarà corrisposta ai proprietari una indennità secondo le norme della presente legge.

Art. 6.

Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge, l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili è determinata, per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato catastalmente, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, e, per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219, capitalizzate ad un tasso variabile dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della località, le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilità e le altre condizioni dell'edificio stesso.

Art. 7.

Per la sola determinazione della indennità di espropriazione degli immobili compresi nel piano particolareggiato si seguirà la procedura seguente:

a) il prefetto della provincia, in seguito a richiesta del comune di Loreto, dispone perchè, in contraddittorio col comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza e, in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 6, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri o geometri della provincia di Ancona, determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento va notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità stessa;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui alla lettera *a*) del presente articolo;

d) il decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre all'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui alla lettera *d*) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui alla lettera *e*) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti con l'articolo 6 della presente legge.

Art. 8.

Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti e alle relative espropriazioni è autorizzata la spesa di 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di 200 milioni annui, a partire dall'esercizio 1968 e fino a quello 1972.

La suddetta somma sarà erogata con la seguente ripartizione annuale:

1) per lavori di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1, un quinto della somma;

2) per i lavori di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1, tre quinti della somma;

3) per i contributi nella spesa per i lavori di cui agli altri articoli, il rimanente quinto.

Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui al comma precedente, saranno autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con quello per il tesoro, su proposta del consiglio comunale di Loreto.

Art. 9.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Loreto, per i fini di cui alla presente legge, mutui fino all'ammontare di lire 1 miliardo, da ripartirsi in 5 esercizi finanziari, con ammortamenti in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione.

I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi, e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del consiglio comunale di Loreto, sentito il Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche.

Art. 10.

Le somme mutuate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune di Loreto per l'espletamento delle opere e degli interventi di cui alla presente legge e per quelle altre ritenute necessarie per lo sviluppo igienico, economico ed edilizio del comune stesso.

Per le suddette opere il comune di Loreto potrà avvalersi, nei limiti degli stanziamenti, dei contributi di cui alla presente legge o dei contributi contemplati dalle altre leggi vigenti.

Art. 11.

I programmi dei lavori da effettuarsi con i mutui di cui agli articoli precedenti dovranno essere approvati dal Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche.

Art. 12.

L'Istituto federale delle Casse di risparmio, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e tutti gli altri enti finanziari che ne hanno la facoltà, sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere contemplate nella presente legge e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante, mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili, anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato.

L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'istituto mutuante.

Art. 13.

Per consentire il libero sviluppo delle attività artigiane e di quelle industriali senza deterpare il carattere storico e monumentale e il paesaggio della città e del territorio, il comune di Loreto, entro due anni dalla presente legge, designerà, d'intesa con la Sovrintendenza ai monumenti delle Marche e in armonia con i piani particolareggiati e con il piano territoriale paesistico, le zone dove è consentito lo sviluppo delle predette attività.

Dal momento della predetta designazione, è fatto divieto di istituire ogni nuovo impianto artigiano o industriale in zona diversa.

Art. 14.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del

Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI — TAVIANI — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1968, n. **584**.

Unificazione delle ragionerie centrali presso il Ministero della difesa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1923, n. 126;

Visto il regio decreto 25 marzo 1923, n. 599;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 306;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1218;

Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1862, sulla delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente il rinnovo della delega predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;

Ritenuta la necessità, in conseguenza del nuovo e definitivo assetto dato in senso unitario ai servizi dell'amministrazione centrale del Ministero della difesa, di procedere alla unificazione delle ragionerie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Le attribuzioni di cui al regio decreto 28 gennaio 1923, n. 126, ed al regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, espletate dalle ragionerie centrali per i servizi della Marina e dell'Aeronautica sono trasferite alla ragioneria centrale per i servizi dell'Esercito che assume la denominazione di ragioneria centrale presso il Ministero della difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 86. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1968, n. **585**.

Disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali per la vigilanza costiera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Le unità navali assegnate dal Ministero della marina mercantile alle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio vengono iscritte in un ruolo speciale del naviglio militare dello Stato, denominato ruolo del naviglio per la vigilanza costiera delle capitanerie di porto.

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, saranno stabilite le modalità per l'applicazione della norma di cui al precedente comma e regolati i rapporti discendenti dallo svolgimento da parte di detti mezzi navali dei compiti loro assegnati; sarà anche disciplinata la posizione del personale che ne costituisce l'equipaggio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1968

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1968
Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 87. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. **586**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

54) Lingue e letterature scandinave;
55) Storia della lingua francese;
56) Storia della lingua inglese.

Art. 22. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:

25) Storia delle filosofie orientali;
26) Storia della filosofia e delle scienze mussulmane;
27) Storia della storiografia filosofica.

Art. 23. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti quelli di:

43) Storia della lingua francese;
44) Storia della lingua inglese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 61. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. **587**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 127. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di: « Fisiopatologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 62. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. **588**.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 923 e modificato con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1391, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 11. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura del triennio di applicazione è aggiunto quello di: « Illuminazione ed acustica nell'edilizia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 60. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1968, n. **589**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 69. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « Istituzioni di matematiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 64. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1968, n. **590**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 20. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature orientali l'insegnamento di storia dell'arte orientale è soppresso.

Nello stesso elenco sono aggiunti gli insegnamenti complementari di:

Storia dell'arte del vicino oriente;
Storia dell'arte del medio ed estremo oriente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 83. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1968, n. **591**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Parassitologia;
Paleontologia umana e paletnologia;
Zoogeografia;
Citologia;
Citologia ed embriologia vegetale;
Biometria;
Micologia;
Idrobiologia;
Ecologia;
Etologia.

Nello stesso elenco l'insegnamento di ecologia ed etologia è soppresso.

All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Ecologia;
Etologia;
Antropologia;
Paleontologia umana e paletnologia;
Zoogeografia;
Citologia ed embriologia vegetale;
Biometria;
Micologia;
Idrobiologia;
Citologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 63. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968, n. **592.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « A. Criscuolo » di Pagani.

N. 592. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « A. Criscuolo » di Pagani (Salerno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 43. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1968, n. **593.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Pisa ad acquistare un immobile.

N. 593. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pisa viene autorizzata ad acquistare da diversi proprietari, al prezzo di L. 60.000.000, un immobile sito in Pisa, via Serafini n. 1, descritto al catasto fabbricati alla particella 2783 della sez. C, corrispondente nel C. T. al mappale 62 del foglio 124 del comune di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 34. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1968, n. **594.**

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Noceto.

N. 594. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Noceto (Parma) la donazione di un'area di mq. 657,30 sita in Noceto interna a nord della via Galvana ed avente nel suo complesso per confini: a nord ragioni dell'Istituto autonomo case popolari, ad ovest il canale Grande, ad est il costruendo prolungamento di via Folli e a sud rimanenti ragioni del « comune di Noceto pel legato Pavesi », da destinare a costruzione dell'edificio p.t. come da atto rogato dal notaio dott. Aldo Guareschi in data 10 aprile 1965, repertorio n. 566, raccolta n. 2166, registrato in Fidenza il 26 aprile 1965.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 27. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1968, n. **595.**

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Turi.

N. 595. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Turi (Bari) la donazione di un'area di mq. 280 sita in Turi, confinante a nord con via Santa Maria Assunta, a sud con via Extramurale sud, ad est con la proprietà del sig. Miccolis Vincenzo e ad ovest con la proprietà dei signori Colapietro Giovanni ed Orlandi Maria Luigia, da destinare a costruzione dell'edificio p. t., come da atto rogato dal notaio avv. Giuseppe De Miccolis Angelini in data 27 gennaio 1966, repertorio n. 22887, raccolta n. 3281, registrato in Putignano il 9 febbraio 1966.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 28. — GRECO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antimo.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A seguito delle elezioni svoltesi il 27 novembre 1966, il consiglio comunale di Sant'Antimo — al quale la legge assegna 30 membri — risultò composto di quattro gruppi di diversa ispirazione politica e privi, singolarmente, di una decisiva prevalenza numerica.

Alla costituzione degli organi di amministrazione fu possibile procedere solo in data 4 gennaio 1967, in virtù di un'intesa raggiunta fra due dei predetti gruppi consiliari, composti di sedici elementi.

Tale maggioranza riuscì ad assicurare la funzionalità dell'amministrazione civica sino all'ottobre 1967 allorchè la Corte di appello di Napoli pronunziò l'ineleggibilità di alcuni consiglieri comunali, fra i quali il sindaco: infatti, successivamente, il consiglio comunale si è dimostrato incapace di provvedere alla rinnovazione della carica sindacale;

Invero, nella seduta del 22 novembre 1967, il predetto organo consiliare fece luogo all'elezione del nuovo sindaco ma la relativa deliberazione dovette essere annullata dal prefetto, in quanto inficiata da vizi di legittimità.

Il consiglio comunale si riunì, poi, altre quattro volte — il 20 dicembre 1967, il 28 dello stesso mese, il 5 gennaio 1968 ed il 2 febbraio u. s. — per procedere all'elezione del sindaco ma tutte le adunanze risultarono infruttuose per mancanza del numero legale degli intervenuti.

Allora, allo scopo di porre inequivocabilmente il consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla inosservanza di un preciso obbligo di legge, con decreto prefettizio fatto notificare a tutti i consiglieri, sono state disposte, d'ufficio, due ulteriori adunanze in prima e seconda convocazione, per la elezione del sindaco, con la esplicita comminatoria dello scioglimento del consiglio, nel caso di persistente inadempienza.

Peraltro, neppure tale estremo esperimento è riuscito fruttuoso: mentre l'adunanza di prima convocazione tenutasi l'8 febbraio u. s. si è conclusa infruttuosamente essendo venuto a mancare il *quorum* dei due terzi dei consiglieri richiesto per la elezione del sindaco, nella seduta di seconda convocazione, svoltasi il giorno successivo, malgrado fosse venuto meno il numero legale dei presenti (metà più uno) prescritto dall'art. 5, comma quarto, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, il consiglio comunale ha proceduto ugualmente all'elezione del sindaco, costringendo nuovamente il prefetto ad annullare la relativa deliberazione, per vizio di legittimità.

Di fronte alla manifesta incapacità del consiglio comunale di assolvere ad uno specifico dovere stabilito dalla legge, il prefetto ha proposto lo scioglimento dell'organo consiliare, a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale provvedendo, nel contempo, alla sospensione dell'organo stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il predetto consiglio, malgrado la formale diffida del prefetto, ha persistito nell'inadempimento di un preciso ed essenziale obbligo di legge — qual'è quello relativo alla elezione del sindaco — si ravvisa la necessità di far luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 20 marzo 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antimo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso nella persona del dott. Mario Formicola, direttore di sezione.

Roma, addì 10 aprile 1968

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Sant'Antimo (Napoli) non ha provveduto ad eleggere il sindaco, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 20 marzo 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Antimo (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Formicola, direttore di sezione, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1968

SARAGAT

TAVIANI

(4071)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1968.

Modifica dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL ~~TESORO~~
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, che ha istituito l'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede in Roma;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'istituto anzidetto, approvato con proprio decreto 2 novembre 1959, e le successive modificazioni;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo nelle riunioni del 17 ottobre 1967 e 19 gennaio 1968;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 3, secondo e quarto comma; 4; 5, terzo comma; 6; 9, primo comma; 11; 13, quinto comma; 14; 15; 20, primo comma, lettera *n*); 21, primo comma; 22, terzo comma; 23, commi secondo, terzo, lettera *e*) e quarto e 28, secondo com-

ma, dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
PRETI

Modificazioni dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede in Roma

Art. 3, secondo e quarto comma. — Il fondo di dotazione dell'istituto, inizialmente di L. 500 milioni conferite dal Comitato olimpico nazionale italiano « C.O.N.I. » e dalla Banca nazionale del lavoro, enti fondatori, ammonta a L. 2,5 miliardi per effetto di successivi conferimenti di ulteriori quote ed a seguito di nuove partecipazioni, risultando così costituito:

Comitato olimpico nazionale italiano, L. 500 milioni;
Banca nazionale del lavoro, L. 500 milioni;
Consorzio di credito per le opere pubbliche, L. 500 milioni;
Istituto nazionale delle assicurazioni, L. 500 milioni;
Monte dei Paschi di Siena, L. 500 milioni.

Tanto i nuovi conferimenti, quanto i trasferimenti delle quote già conferite devono essere approvati dal consiglio di amministrazione che ne determina le condizioni.

Art. 4. — L'istituto provvede all'esercizio della propria attività creditizia utilizzando il « fondo di dotazione », il « fondo di garanzia », la « riserva ordinaria » e le « riserve straordinarie », nonchè eventuali anticipazioni degli enti partecipanti e di altri enti.

L'istituto per il conseguimento dei suoi fini potrà altresì utilizzare le disponibilità provenienti da proprie obbligazioni, da emettersi per un importo pari a 5 volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 3, con le modalità che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione.

Le obbligazioni emesse dall'istituto sono parificate ad ogni effetto, escluso quello tributario, alle cartelle di credito fondiario.

E' vietata all'istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 5, terzo comma. — Il « fondo speciale per contributi negli interessi » può essere investito temporaneamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in obbligazioni emesse dall'istituto medesimo o in cartelle fondiarie o titoli a queste assimilati, oppure impiegato in operazioni a medio termine di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il fondo medesimo deve per altro assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi a fronte delle operazioni creditizie concesse.

Art. 6. — La concessione del contributo sugli interessi può essere sospesa e può essere altresì revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non assicurassero la diligente manutenzione delle opere finanziate, in conformità delle prescrizioni tecniche del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o che non mantenessero la destinazione dell'impianto ad uso sportivo.

La sospensione o la revoca saranno adottate da apposita delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 9, primo comma. — I mutui saranno di regola erogati mediante somministrazioni parziali in rapporto ai lavori eseguiti e secondo le risultanze di appositi certificati di avanzamento degli stessi, compilati dalla direzione dei lavori dell'ente mutuatario, vistati dagli organi tecnici del Comitato olimpico nazionale italiano nonchè dal competente ufficio provinciale del genio civile e controllati dall'istituto.

Art. 11. — La data di inizio dell'ammortamento dei mutui (1° gennaio o 1° luglio) è fissata in sede di stipulazione dei mutui stessi.

L'ammortamento dei mutui è effettuato in base ad annualità costanti posticipate comprendenti una quota di capitale e di interessi ed una quota per diritti di commissione.

Le predette annualità devono essere versate in numerario frazionate in sei rate bimestrali uguali non scontate.

E' facoltà dei mutuatari estinguere anticipatamente i mutui con la osservanza delle norme generali di legge e delle particolari clausole contrattuali.

Art. 13, quinto comma. — I contratti di mutuo e gli altri atti connessi e conseguenti sono stipulati dal presidente o da chi lo sostituisce a termine del comma precedente; in caso di assenza o impedimento del presidente e di chi lo sostituisce, sono stipulati dal direttore; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, sono stipulati dal funzionario che lo sostituisce a norma dell'art. 23, ultimo comma.

Art. 14. — L'istituto è retto da un consiglio di amministrazione composto dal presidente e da:

tre membri designati rispettivamente dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per le finanze;

due membri designati dalla giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano;

due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro;

un membro designato con le modalità di cui all'articolo seguente, dagli eventuali altri partecipanti al « fondo di dotazione » per ogni 500 milioni di quote da essi conferite.

I consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 15. — La designazione del rappresentante degli altri partecipanti, ai sensi dell'art. 14, viene fatta in apposita riunione del consiglio di amministrazione.

Art. 20, primo comma, lettera *n*). — Al consiglio di amministrazione compete la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'istituto. Spetta in particolare al Consiglio:

n) fissare la misura della diaria per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non residenti in Roma, oppure residenti in Roma ma che per incarico dell'istituto debbano recarsi fuori sede.

Art. 21, primo comma. — Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono attribuite ad un funzionario a ciò delegato dal presidente.

Art. 22, terzo comma. — I sindaci durano in carica quattro esercizi compreso quello nel quale sono nominati. Le cariche vengono rinnovate subito dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio col quale viene a scadere il termine predetto. I sindaci uscenti possono essere confermati; essi rimangono in carica sino a quando subentrino i loro successori.

Art. 23 commi secondo, terzo, lettera *e*) e quarto. — Il direttore ha la responsabilità del funzionamento dell'istituto.

In particolare:

e) provvede alla esecuzione delle operazioni in conformità delle deliberazioni consiliari e stipula i relativi contratti nel caso previsto dall'art. 13, quinto comma.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito a tutti gli effetti da un funzionario all'uopo autorizzato dal consiglio di amministrazione come previsto dall'art. 13 quinto comma.

Art. 28, secondo comma. — L'istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, entro dieci giorni dalla data della riunione, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti. Le deliberazioni potranno essere eseguite trascorsi dieci giorni dalla data dell'invio dei verbali senza che nessuna comunicazione sia pervenuta all'istituto da parte dell'organo di vigilanza.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(4056)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1968.
Rete consolare di 2ª categoria in Spagna.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Oviedo (Spagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Madrid, con la seguente circoscrizione territoriale: Oviedo.

Art. 2.

L'agenzia consolare in Granada (Spagna), alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Siviglia, è soppressa.

Art. 3.

E' istituito in Granada (Spagna) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Siviglia con la seguente circoscrizione territoriale: Granada, Almeria e Jaén.

Art. 4.

Il vice consolato di 2ª categoria in Algeciras (Spagna) alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Siviglia, è soppresso.

Art. 5.

E' istituita in Algeciras (Spagna), una agenzia consolare di 2ª categoria alle dipendenze del consolato di 1ª categoria in Siviglia, con la seguente circoscrizione territoriale: le località di Algeciras, capoluogo, Tarifa, Los Barrios, Sa Roque, La Linea de la Concepciòn, Castellar de la Frontera, Facina e Jimena de la Frontera della provincia di Cadice.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1968

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1968
Registro n. 268, *foglio n.* 63

(3989)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1968.

Rinnovazione del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova » e 29 gennaio 1964, n. 602, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 3 settembre 1963, riguardante la nomina per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto collegio, ai sensi dell'art. 14 dello statuto;

Considerato che il comune di Genova, interessato e sollecitato più volte a designare il proprio rappresentante, non ha ancora provveduto alla designazione;

Viste le designazioni delle altre amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, è composto come segue:

Membri effettivi:

Gangemi dott. Federico, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

Gaeta prof. Dante, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Franzetti Franco, in rappresentanza della provincia di Genova;

Canova dott. Virginio Cerino, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova.

Membri supplenti:

Aiello dott. Ercole, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Boero dott. Federico Mario, in rappresentanza degli enti fondatori.

Il rappresentante del comune di Genova sarà nominato non appena perverrà la designazione da parte del comune stesso.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(3961)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1968.

Dichiarazione di « zona ufficialmente indenne da brucellosi dei bovini » del territorio della provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto l'art. 17 del decreto ministeriale 12 marzo 1965;

Vista la nota n. 1962 del 16 marzo 1968, con la quale il veterinario provinciale di Ancona chiede per la provincia di competenza il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi dei bovini »;

Accertato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Ancona è dichiarato: « zona ufficialmente indenne da brucellosi dei bovini ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4502)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari

Con decreto ministeriale, addì 18 aprile 1968, la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari, viene prorogata fino al 31 ottobre 1968 ed il rag. Michele Nucci è confermato nella carica di commissario governativo con i poteri previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1967 e con carico, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del rag. Augusto Massetti a vice commissario governativo.

(4016)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1968, registro n. 20 Pubblica istruzione, foglio n. 61, è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal dott. Gianfranco Gollin, avverso la decisione 22 novembre 1963, n. 23942, emessa dalla commissione provinciale di Padova, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

(3979)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 1967, n. 2480, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1968, al registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 78, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 13 dicembre 1965, presentato dai signori Italo Carriero, Pier Luigi Pacciani, Francesco Perrelli, avverso la commissione regionale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, istituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, con il quale i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione 19 maggio 1965 della commissione regionale di cui sopra, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli interessati contro la determinazione del valore venale della commissione provinciale di cui all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2.

(3995)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Baradili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Baradili (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4312)

Autorizzazione al comune di Carlopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1968, il comune di Carlopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.882.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4313)

Autorizzazione al comune di Cerva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1968, il comune di Cerva (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.179.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4314)

Autorizzazione al comune di Codrongianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1968, il comune di Codrongianus (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4315)

Autorizzazione al comune di Crucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1968, il comune di Crucoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.694.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4316)

Autorizzazione al comune di Donori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Donori (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4317)

Autorizzazione al comune di Furtei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Furtei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4319)

Autorizzazione al comune di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1968, il comune di Galatone (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.534.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4320)

Autorizzazione al comune di Gonnosuò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Gonnosuò (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4322)

Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Gonnostramatza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4321)

Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1968, il comune di Guspini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4323)

Autorizzazione al comune di Francavilla Angitola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1968, il comune di Francavilla Angitola (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.295.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4318)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 93

Corso dei cambi del 10 maggio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,20	622,20	622,20	622,26	622,10	—	622,27	622,26	622,15	622,20
$ Can	577,10	577 —	576,60	577,20	576,60	—	577,15	577,20	577,10	577,10
Fr Sv.	143,76	143,71	143,76	143,70	143,70	—	143,70	143,70	143,76	143,70
Kr D.	83,38	83,32	83,42	83,41	83,40	—	83,42	83,41	83,38	83,38
Kr N.	87,09	87,05	87,10	87,115	87,15	—	87,14	87,115	87,09	87,09
Kr Sv.	120,32	120,28	120,30	120,335	120,40	—	120,33	120,335	120,32	120,32
Fol.	171,86	171,85	171,92	171,88	171,75	—	171,86	171,88	171,86	171,84
Fr B.	12,53	12,525	12,5225	12,5275	12,515	—	12,5325	12.5275	12,52	12,52
Franco francese	126,10	126,10	126,15	126,175	126,10	—	126,18	126,175	136,10	126,10
Lst	1487,50	1487,50	1487,80	1487,625	1487,875	—	1487,25	1487,625	1489,05	1488,50
Din. occ	156,53	156,45	156,43	156,425	156,30	—	156,45	156,425	156,53	156,38
Scell Austr.	24,07	24,05	24,08	24,0765	24,08	—	24,0775	24,0765	24,07	24,07
Escudo Port.	21,75	21,70	21,80	21,75	21,80	—	21,77	21,75	21,75	21,75
Peseta Sp.	8,93	8,90	8,9350	8,93	8,90	—	8,9335	8,93	8,93	8,93

Media dei titoli del 10 maggio 1968

Rendita 5 % 1935	103,25
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 maggio 1968

1 Dollaro USA	622,265
1 Dollaro canadese	577,175
1 Franco svizzero	143,70
1 Corona danese	83,415
1 Corona norvegese	87,127
1 Corona svedese	120,332
1 Fiorino olandese	171,87
1 Franco belga	12,53
1 Franco francese	126,177
1 Lira sterlina	1487,437
1 Marco germanico	156,437
1 Scellino austriaco	24,077
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	8,932

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 22 maggio 1960, n. 520, concernente la istituzione del ruolo dei segretari dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Dei suddetti otto posti messi a concorso, uno è riservato ai candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie di cui all'art. 10.

Il posto riservato che non venisse coperto dai candidati di cui al comma precedente sarà conferito agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti;

A) essere forniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo;

b) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'accesso alle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 4.

I requisiti di cui al precedente art. 3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dell'Avvocato generale dello Stato.

Art. 5.

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, segreteria generale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda in carta da bollo redatta in base allo schema allegato al presente bando di concorso.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le precise generalità con l'esatta indicazione della propria residenza;

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data e dell'Istituto scolastico presso il quale venne conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

l) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Avvocatura generale dello Stato.

Non si terrà conto, altresì, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al presente articolo e l'autenticazione della firma in calce.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 400, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti i quali pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari, ove non abbiano già prodotto detti documenti al fine della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 6;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400;

c) certificato, su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400;

e) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando nonchè l'eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria. di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

f) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma, su carta da bollo da L. 400;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, su carta da bollo da L. 400.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 400.

Art. 9.

I documenti che perverranno all'Avvocatura generale dello Stato oltre i termini stabiliti dagli articoli 6 e 8 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

L'esame è costituito da due prove scritte, una prova orale ed una prova facoltativa di lingua tedesca.

Le prove scritte che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura vertono sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico e di contabilità generale dello Stato;

2) nozioni di procedura civile e penale e di ordinamento giudiziario.

La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre: nozioni di diritto privato; nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie e servizi di cancelleria; nozioni di statistica; nozioni di bibliografia generale ed ordinamento delle biblioteche; nozioni di ragioneria.

Gli esami avranno luogo in Roma nel Palazzo degli esami, alla via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 18 e 19 ottobre 1968, con inizio alle ore 9;

3) i candidati che aspirano a concorrere al posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto, dovranno sostenere oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà, nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano al tedesco e dal tedesco all'italiano. I due brani saranno dettati e per la traduzione di essi sarà consentito l'uso del vocabolario.

Il diario delle prove orali e della prova facoltativa di lingua tedesca sarà fissato dalla commissione giudicatrice e verrà comunicato ai singoli candidati, ammessi a sostenerle, almeno venti giorni prima.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame, saranno osservate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dall'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera ferroviaria.

Art. 11.

La commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza a parità di merito, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai candidati che sostengono lodevolmente la prova facoltativa di lingua tedesca può essere attribuito un maggior punteggio fino a un decimo.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente; da due vice avvocati dello Stato; da un procuratore capo dello Stato e da un funzionario della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o corrispondente.

Funziona da segretario della commissione un sostituto procuratore dello Stato da nominarsi insieme alla commissione nel modo di cui sopra. Per il giudizio sulla prova facoltativa di lingua tedesca alla commissione giudicatrice può essere aggregato un membro aggiunto con voto consultivo.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati vice segretari in prova, per la durata di sei mesi, nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione permanente per il personale prevista dall'art. 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 27 febbraio 1968

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1968
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 395

ALLEGATO

Schema di domanda (in bollo da L. 400, possibilmente dattilografata)

All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . . . e residente dal (1) . . . . .
in . . . . (provincia di . . . .)
via . . . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Roma, ...

Firma . . . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . .

Visto si autentica la firma del Sig. . . . . . (5).

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale presta servizio).

(4155)

Concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 5 aprile 1965, n. 284;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo;

b) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti di cui al precedente art. 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale a' sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dall'avvocato generale dello Stato.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, segreteria generale, entro sessanta giorni, dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo, redatta in base allo schema allegato al presente bando di concorso.

Gli impiegati di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal comma primo del presente articolo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essa dall'Avvocatura generale dello Stato.

Non si terrà conto, altresì, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra e l'autenticazione della firma in calce.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 6.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari ove non abbiano già prodotto detti documenti al fine della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 5;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti, l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando nonchè l'eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'avvocato generale ha facoltà di sottoporre a vista medica di controllo i vincitori del concorso:

f) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciato dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione:

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 7.

I certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo, presso le amministrazioni statali, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 7 un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame è costituito da due prove scritte, una prova orale, una prova pratica di dattilografia ed una prova facoltativa di stenografia.

Le prove scritte avranno luogo ciascuna in un giorno separato e dovranno svolgersi nel tempo di sei ore dalla dettatura del tema. Le prove scritte hanno per oggetto:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di storia e letteratura italiana contemporanea.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte, su elementi di aritmetica e su nozioni elementari di statistica.

La prova pratica di dattilografia consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo sotto dettatura.

La prova facoltativa di stenografia consiste in un esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica di dattilografia non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Per essere ammesso alla prova facoltativa il candidato deve avere conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto in quella orale.

Alla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica di dattilografia ed in quella orale, si aggiungono da uno a tre punti quando il candidato supera la prova facoltativa di stenografia.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove orali, la prova pratica di dattilografia e la prova facoltativa di stenografia avranno luogo in Roma nei giorni ed ore che saranno indicati dalla commissione esaminatrice e che verranno comunicati tempestivamente ai singoli candidati ammesse a sostenerle.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 10.

La commissione esaminatrice si compone:

1) di un vice avvocato dello Stato, con funzioni di presidente;

2) di un sostituto avvocato dello Stato o di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato, membro;

3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio, membro.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per la prova di dattilografia e stenografia possono essere aggregati alla commissione membri aggiunti, con voto consultivo.

I componenti della commissione, il segretario ed eventualmente i membri aggiunti saranno nominati dall'avvocato generale dello Stato con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati applicati aggiunti in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 12.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 7 marzo 1968

L'Avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1968
Registro n. 2 *Presid., foglio n.* 400

ALLEGATO

Schema di domanda da redigersi su carta
da bollo possibilmente dattilografata

All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale - Via dei Portoghesi, 12. — ROMA

I . . sottoscritt . . . . residente (oppure domiciliato) a . . . . (prov. di . . . .) in via . . . . chiede di essere ammess . . al concorso per esami a quattro posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'avvocato generale dello Stato in data . . . . dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nat . . a . . . . . . il giorno . . . mese . . . . . anno . . . e che avendo superato il 32° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritt . nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali (3) . . . .,

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito nell'anno scolastico . . presso . . .,

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . .,

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (5);

h) è disposto in caso di nomina, a raggiungere la sede che gli sarà assegnata.

Data . . . . . .

Firma . . . . (6)

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni .

Visto si autentica la firma del sig.

. .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 32.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4156)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a diciannove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, recanti norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Accertato che, nella dotazione organica unica delle qualifiche iniziali del ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'amministrazione civile dell'interno, sono attualmente disponibili trentatre posti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere iniziato il procedimento per l'attribuzione, nella predetta dotazione organica unica, di altri sei posti;

Vista la nota n. M/9006 di pari data, con cui venti dei trentanove posti di cui sopra sono stati riservati ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 10, lettere *a*) e *b*), della legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere dell'amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a diciannove posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei diciannove posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 8 e che risultino idonei nelle prove di cui all'art 7;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 7 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 8.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alla lettera *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di licenza di scuola secondaria di 1° grado (diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore);

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2 e 3 sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *f*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto d'impiego sia avvenuta non oltre 5 anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, *ritenendosi assorbita ogni altra elevazione* spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino *al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti*, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero *nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci* da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio;

d) degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

e) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

f) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

8) *Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti*:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno, Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentato o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di quaranta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio, dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno - per qualsiasi motivo - alle prefetture, dopo il prescritto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolare previsti *nella lettera B) del precedente art. 3, dovranno indicare in* base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati, che desiderino concorrere anche ai posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 7 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 8, ovvero le prove di cui allo art. 7 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 8.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 7.

L'esame consta di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale e si effettua in base al seguente programma:

A) Prove scritte:

1) Componimento d'italiano su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza;

2) Nozioni elementari sulla costituzione della Repubblica italiana.

B) Prova pratica di dattilografia.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa, scelto dalla commissione giudicatrice.

Durata della prova: trenta minuti. I candidati, che ultimassero la copiatura in un tempo minore, possono continuare a scrivere, ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

C) Prova orale:

1) Nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale delle carriere esecutive;

3) Disposizioni concernenti la costituzione, la tenuta e lo scarto degli archivi amministrativi;

4) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

5) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 8.

I candidati che aspirino a concorrere ai posti riservati, di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 7 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Le prove scritte e la prova pratica di dattilografia avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte e della prova pratica di dattilografia, con l'indicazione delle aule in cui tali prove si svolgeranno, sarà comunicato, non meno di quindici giorni prima, ai candidati ammessi al concorso. Del diario verrà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte e la prova pratica di dattilografia dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 9.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno.

A detta prova sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle due prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse e sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella prova pratica.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 11.

I candidati che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 10, i documenti (indicati nel successivo art. 12), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 12.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 11, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 6° rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con lo art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) mutilato od invalido civile: certificato dell'ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio;

10) vedova ed orfano di caduto sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato

del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615/DM/104/OM del Ministero della difesa Esercito, ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 13.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nella prova pratica e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 15

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 16.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltre il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militari in s.p.e. ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati, invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio alla visita collegiale di controllo prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n 375, e dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati mutilati e invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi del lavoro alla visita di controllo di cui all'art. 7 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I candidati, invalidi civili, sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 17.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 16 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 16.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona debbono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 18.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 19.

I vincitori del concorso sono nominati applicati aggiunti in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'amministrazione civile dell'interno con il seguente trattamento economico netto mensile:

Stipendio . . .	L	59.097
Indennità integrativa speciale	»	19.190
Totale netto mensile	L.	78.287

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 20.

Il funzionario dirigente il servizio 3° della divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 febbraio 1968

Pel Ministro: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1968
Registro n 7 *Interno, foglio n.* 398

(3160)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a otto posti di tenente in servizio permanente effettivo ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il decreto Presidenziale 18 giugno 1949, n 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di Porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386 concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n 368 concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n 946, concernente le modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo normale del corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina Militare

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esami a 7 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso: i laureati dell'Istituto Universitario Navale di Napoli; i laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, o in altre facoltà riconosciute equipollenti; i laureati in ingegneria, matematica, fisica.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per essi sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età stabilito nel precedente articolo 2, è elevato inoltre:

d) a 39 anni:

1) per i combattenti ed assimilati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267; costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

e) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

f) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra, sono cumulabili fra loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e avanzamento ufficiali - entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa (Maripers - Stato e avanzamento ufficiali), oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal Segretario Comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la Difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la Marina mercantile, e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto, con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto;

segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si appli-

cheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale del personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e avanzamento ufficiali - nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della Sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto subito dopo tale nomina.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali), copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

i) gli assistenti ordinari di Università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del Rettore dell'Università o del Capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo, o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a tenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti nel ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Marina - 5ª Divisione Stato e avanzamento ufficiali o al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1968

I Ministro per la difesa
TREMELLONI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1968
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 180

Programma dell'esame di concorso a tenente di porto
(*D. P.* 18 *luglio* 1948, *n.* 674 - Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAMI	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2)	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto.

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correntemente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
(*Parte marittima*)

Tesi 1ª — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessione e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª — Navigabilità della nave - Documenti di bordo - Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico e di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in genere e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª — La polizia del mare e della navigazione - Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a)* pirateria; *b)* tratta degli schiavi; *c)* protezione cavi sottomarini; *d)* polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili - Blocco marittimo - Embargo e angaria - Rappresaglia.

Tesi 6ª — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali - Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri - I Ministri - I Ministeri - Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il Sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª — L'amministrazione autarchica locale - Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organi.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª — Nozione di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª — Il potere legislativo - L'Elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni - Ordinanze e decreti - Decreti legge.

Tesi 5ª — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fini dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dichiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto, uso e abitazione - Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª — Obbligazioni da contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione

Dell'azione penale e civile, del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª — Dei reati in generale - Classificazione dei reati. Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminare - Dell'arresto e della custodia preventiva

Tesi 3ª — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico, contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale - Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;

b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;

c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro - La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;

b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta;

c) Rivelazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;

b) Il credito - Le Banche: loro specie e funzione economica;

c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario Concetto, specie e leggi del salario;

b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;

c) La regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;

b) La distribuzione della ricchezza;

c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La Terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;

b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;

b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche;

b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;

b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio - I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della marina - 5ª Divisione Stato e avanzamento ufficiali — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a 7 posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di porto - ruolo normale di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . del

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano:

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3) .

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . . nell'anno . .

di trovarmi nella seguente posizione (5) .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere .

Allego una fotografia in bollo da L. 400 con firma autenticata.

. . . . li . . . . . .
(data)

Firma . . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(4348)

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma stessa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1967, registro n. 103 Difesa, foglio n. 75, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali inferiori di completamento dell'Arma stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di dieci sottotenenti in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 22 luglio 1967 indicato nelle premesse, è composta come segue:

gen. di brigata carabinieri in s.p.e. Picchiotti Franco, presidente;

col. t. S. G. carabinieri in s.p.e. Di Marco Mario, membro;

ten. col. carabinieri in s.p.e. Pasqua Pietro, membro;

ten. col. carabinieri in s.p.e. Berionni Giovanni, membro;

ten. col. carabinieri in s.p.e. Testa Emanuele, membro;

col. carabinieri in s.p.e. Del Porto Gaetano, membro supplente;

ten. col. carabinieri in s.p.e. Grasso Paolo, membro supplente;

cons. di 1ª classe Canneiia dott. Giovanni, segretario.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario sono attribuiti i compensi previsti dal decreto del President. della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1968
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 275.

(4163)

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1967, registro n. 103 Difesa, foglio n. 75, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato ai marescialli in s.p. dell'Arma stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in s.p.e. dell'Arma dei carabinieri, indetto con il decreto ministeriale 22 luglio 1967 indicato nelle premesse, è composta come segue:

gen. di brig. carabinieri in s.p.e. Missori Igino, presidente;

col. t. S G. carabinieri in s.p.e. Dalla Chiesa Romolo, membro;
ten. col. carabinieri in s.p.e. Capano Carlo, membro;
ten. col. carabinieri in s.p.e. Piantoni Giovanni, membro;
ten. col. carabinieri in s.p.e. Buffa Giovanni, membro;
col. carabinieri in s.p.e. De Sanctis Vito, membro supplente;
ten. col. carabinieri in s.p.e. Cianciulli Giuseppe, membo supplente;
cons 1ª classe Santoni dott. Alberto, segretario.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario sono attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 2 febbraio 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1968
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 274.

(4164)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Sostituzione di un membro e del segretario della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo del comune di Mantova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1017 del 18 giugno 1964, con il quale viene indetto il pubblico concorso al posto di veterinario comunale capo di Mantova;

Visto il decreto n. 1896 in data 10 novembre 1964, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto n. 2314 del 4 aprile 1966, con il quale il dott. Benito Piccirilli è stato nominato membro della commissione stessa in sostituzione del dott Ferdinando Guccione, direttore di sezione della prefettura di Mantova, trasferito ad altra sede;

Preso atto che l'art 14, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, stabilisce che debba far parte della commissione giudicatrice del concorso per veterinario comunale capo « un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione »;

Considerato che il dott. Benito Piccirilli non è in possesso della qualifica richiesta dal predetto articolo;

Preso atto inoltre che il segretario della suddetta commissione dott. Catello Amato è stato nel frattempo, trasferito ad altra sede;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione dei predetti funzionari;

Vista la nota n. 2182 Gab. in data 7 novembre 1967, con la quale la prefettura di Mantova designa quale componente della commissione suddetta il dott. Alfio Licandro, direttore di sezione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Alfio Licandro, direttore di sezione della prefettura di Mantova è nominato membro della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale capo di Mantova in sostituzione del dott. Benito Piccirilli.

Il dott. Domenico Fiore, consigliere del Ministero della sanità in servizio presso questo ufficio, è nominato segretario della commissione suddetta, in sostituzione del dott. Catello Amato, trasferito ad altra sede.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura, del comune di Mantova e dell'ufficio del veterinario provinciale.

Mantova, addì 24 aprile 1968

Il veterinario provinciale: GHILARDI

(4137)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.